

**TRIBUNALE DI ROMA**

XVII Sezione

in persona del Giudice onorario Dott. Erminio Colazingari, in funzione di giudice unico, ha pronunciato, la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di primo grado iscritta al numero 40164 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, vertente TRA \* con domicilio eletto in\*, rappresentante e difensore per procura alle liti in calce all'atto di citazione notificato -attore opponente – E \* con domicilio eletto in \* procuratore e difensore per procura in calce all'atto di costituzione - convenuta opposta – OGGETTO: Mutuo.

Conclusioni come da verbale del 22/04/2024 Sentenza redatta ai sensi del nuovo testo dell'art. 132 c.p.c..

Ragioni di fatto e di diritto della decisione L'opposizione deve essere respinta.

I motivi di opposizione, infatti, sono rimasti generici e comunque sprovvisti di qualsivoglia supporto probatorio.

Preliminarmente va respinta l'eccezione di parte opposta circa il difetto di legittimazione passiva in merito alla dedotta invalidità del rapporto ceduto per concessione abusiva del credito.

E' ormai giurisprudenza consolidata quella che riconosce la possibilità per il debitore ceduto di opporre al cessionario le eccezioni che avrebbe potuto proporre al creditore anche in merito alla validità del rapporto originario (cfr. ex multis Cass. civ. n. 1257/1988 e conformi).

Nel merito, però, il motivo di opposizione relativo alla concessione abusiva del credito non può trovare accoglimento.

Invero del tutto sforniti di prova sono rimasti sia l'elemento della conoscenza dello stato di indebitamento generale del debitore al momento della concessione, non avendo depositato in atti parte opponente prova che attraverso le interrogazioni delle banche dati relative alle iscrizioni pregiudizievoli a carico del debitore potesse emergere la situazione debitoria del medesimo.

Sul punto alcun rilievo può avere la circostanza per cui il mutuo sarebbe stato contratto per risolvere una diversa esposizione debitoria, atteso che la valutazione del merito creditizio deve riguardare la situazione economico-finanziaria complessiva del debitore.

Neppure è stata fornita alcuna prova del danno effettivamente patito dall'opponente.

Il motivo pertanto non può trovare accoglimento.

In merito agli ulteriori motivi di opposizione va rilevato che gli stessi sono rimasti totalmente generici e inidonei a consentire una difesa oggettiva sui diversi punti di opposizione indicati.

Parte opponente ha infatti ommesso di indicare o depositare relazioni contenenti elementi precisi di contestazione, anche dopo la scadenza dei termini ex art 183 c.p.c. non utilizzati per il deposito di qualsivoglia integrazione, nonostante l'estrema iniziale genericità dei motivi dedotti.

In definitiva l'opposizione deve essere respinta e confermato l'opposto decreto.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

Esecutiva per legge.

## PER QUESTI MOTIVI

definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da \* nei confronti di \* così provvede 1.- Respinge l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 2839/2022 RG. 3689/2022 emesso dal Tribunale di Roma il 21.2.2022;

2.- condanna l'opponente alla refusione, in favore dell'opposta delle spese di lite che liquida nell'importo di €. 3.500,00 per compenso, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Roma il giorno 29/10/2024.

Il Giudice Onorario.

Dott. Erminio Colazingari